

## VERBALE DI ACCORDO PER IL FONDO D'INTEGRAZIONE SALARIALE (F.I.S.) – ASSEGNO DI ORDINARIO


ex D.Lgs 148/2015 – Art. 19 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34

Oggi 27 maggio 2020, in via telematica si è esperito l'esame congiunto di cui all'art. 19, comma 2, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 tra:

- la Società STAR SPA con sede legale in via Alessandria n. 37/b – Fraz. Valle San Bartolomeo a Alessandria (Al), C.F. e P.IVA: 01255170050, rappresentata dal Dott. Fabio Bianchi, delegato della Società (di seguito denominata "la Società" e/o "l'Azienda");
- per la FILCAMS CGIL la sig.ra/il sig. E. FERRETTI  
per la FISASCAT-CISL la sig.ra/il sig. M.CEOTTO  
per la UILTUCS-UIL la sig.ra/il sig. M.MARRONI

(di seguito "le OO.SS. o le Organizzazioni Sindacali")

di seguito congiuntamente "Le Parti"



### Premesso che:

- a) la Società opera nel settore TERZIARIO;
- b) la Società applica integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi;
- c) presso la Società sono attualmente occupati n. 270 lavoratori, di cui n. 241 a tempo indeterminato, n. 29 a tempo determinato;
- d) la Società ha registrato nelle ultime settimane una pesante contrazione dell'attività aziendale, dovuta in particolare ad un imprevisto calo della clientela verificatosi a seguito delle pesanti ricadute derivanti dall'emergenza COVID-19 "C.d. Coronavirus", anche per effetto delle inevitabili ripercussioni derivanti dall'adozione, a partire dal Decreto Legge n°6 approvato il 23 febbraio 2020 e dalle successive decretazioni d'urgenza emanate a livello nazionale e/o regionale, di una serie di misure restrittive per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica, che hanno comportato inevitabilmente dirette conseguenze sulla sostenibilità aziendale e riflessi sui livelli occupazionali attualmente in forza alla Società;
- e) il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" – c.d. "CURA ITALIA", introduce al Titolo II – Capo I specifici provvedimenti per l'estensione degli ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale fra i quali, all'art. 19, norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario. Tale Decreto Legge è stato successivamente modificato con la relativa legge di conversione e con il D.L. del 19/05/2020 n. 34;
- f) a norma dell'art. 19 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per



eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 per una durata massima di nove settimane cui si aggiungono ulteriori cinque settimane;

- g) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 8 dell'art. 19 D.L. 18/2020 i lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- h) in ragione del precedente punto, la Società ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione delle misure di integrazione salariale (ASSEGNO ORDINARIO) di cui agli artt. 29 – 30 del D.lgs 148/2015, così come integrati dall'art. 19 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia", come modificato e integrato;
- i) con lettera del 25/05/2020 la Società ha quindi richiesto alle OO.SS. territoriali l'esame congiunto della situazione venutasi a creare, con particolare attenzione in merito alle ripercussioni sull'occupazione e sul salario dei lavoratori;
- j) lo strumento del Fondo d'Integrazione Salariale risulta utile al fine di salvaguardare l'occupazione e il reddito dei lavoratori a fronte dello stato di crisi in atto presso l'Azienda;

tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) le parti, in considerazione della situazione descritta dalla Società danno atto che è stata esperita la procedura di consultazione sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, per il ricorso all'intervento del Fondo di Integrazione Salariale per la richiesta di erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30 D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, con la seguente causale: "emergenza COVID-19";
- 3) l'intervento di integrazione salariale viene richiesto per n. 5 settimane e decorrerà dal 25/05/2020 al 27/06/2020 e interesserà complessivamente n. 268 dipendenti in forza all'Azienda con le seguenti modalità:

SOSPENSIONE FINO AD UN MASSIMO DI ZERO ORE DAL LAVORO per n. 268 dipendenti in relazione alla transitoria sospensione parziale dell'attività lavorativa, non imputabile né alla Società né ai Lavoratori.

Si allega al presente verbale, costituendone parte integrante e sostanziale, l'elenco nominativo dei lavoratori interessati all'intervento di integrazione salariale per sospensione, denominato ALLEGATO A);

La programmazione della riduzione dell'orario potrà essere effettuata su base settimanale/plurisettimanale con modalità di astensione su intere giornate e/o con riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, in funzione delle esigenze tecnico-organizzative aziendali e della fungibilità del personale in relazione al proprio inquadramento.

In funzione di detti criteri sarà effettuata la distribuzione della riduzione di orario, in maniera equa attraverso l'applicazione di tutte le possibili modalità di rotazione del personale;

- 4) A norma dell'art. 19, comma 3, D.L. 17 marzo 2020 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al presente accordo, richiesti ai sensi del comma 1 del predetto articolo,




non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste;

- 5) la Società, in applicazione di quanto definito al capo precedente, procederà pertanto alla richiesta dei trattamenti previsti all'art 30 D.Lgs 148/2015 provvedendo alla presentazione nei tempi previsti della relativa istanza all'INPS al fine dell'ottenimento dei relativi benefici economici;
- 6) la Società procederà ad anticipare le indennità pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D.lgs 148/2015 alla normale scadenza di paga;
- 7) le parti concordano nel rincontrarsi in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella normativa in premessa, al fine di valutare l'implementazione delle misure qui contenute ovvero la necessità di predisporre nuove ed ulteriori, nell'ottica della salvaguardia occupazionale;
- 8) le parti concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da ulteriori provvedimenti normativi che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza Covid-19.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

Alessandria, 27/05/2020


La Società  


Le Organizzazioni Sindacali

Filcams Cgil



Fisascat Cisl



Uiltucs Uil

